CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (nel seguito denominata anche "ENEA"), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 (Codice fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona della Presidente Avv. Francesca Mariotti, agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'ENEA, indirizzo PEC: enea@cert.enea.it;

E

l'Università degli Studi di Genova (nel seguito denominata anche "Università" o "Ateneo"), con sede legale in Genova, via Balbi, 5 (Codice Fiscale e Partita IVA 00754150100), nella persona del Rettore Prof. Federico Delfino, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo, indirizzo PEC: protocollo@pec.unige.it;

PREMESSO CHE:

- l'insieme delle conoscenze e delle risorse strumentali scientifiche e tecnologiche detenute dall'ENEA costituisce patrimonio nazionale di riferimento per la ricerca e l'innovazione nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile;
- lo studio e la sperimentazione e il conseguente trasferimento dell'innovazione hanno quale loro presupposto la formazione e l'aggiornamento sia di ricercatori e tecnologi che di operatori del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione;
- l'Università è istituzionalmente preposta all'Alta formazione, attraverso la didattica e la ricerca, e al trasferimento tecnologico (cosiddetta Terza

Missione);

- i singoli Atenei costituiscono territorialmente l'agglomerato culturale di maggior rilievo indispensabile per uno sviluppo economico sostenibile e, pertanto, il rapporto sinergico tra le Università e l'ENEA deve perseguire, sulla base di un legame bilaterale, anche la promozione di accordi multilaterali con i principali attori del contesto produttivo locale;
- l'Università e l'ENEA hanno interesse a collaborare per la valorizzazione e l'ottimizzazione delle rispettive attività, attraverso la stipula della presente Convenzione Quadro;

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano interamente riportate nel presente articolo.

Art. 2 - Disciplina dei rapporti tra le Parti

Nel rispetto della vigente normativa, i rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle previsioni contenute nella presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, e in tutti gli atti dalla stessa derivanti.

Art. 3 - Oggetto

La presente Convenzione ha ad oggetto la definizione dell'ambito della collaborazione tra le Parti, con l'indicazione delle modalità per addivenire al perfezionamento di specifici accordi o atti esecutivi per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca e di formazione, nonché per il mutuo utilizzo delle rispettive strutture tecnologiche ed attrezzature di ricerca. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne.

La collaborazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione (attribuzione) della titolarità dei risultati scaturiti.

Per l'ottimale attuazione della collaborazione le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due istituzioni, con primario e non esclusivo riferimento, anche interdisciplinare, alle seguenti tematiche:

1) Studi, analisi e sperimentazione a supporto dei sistemi nucleari a fissione di quarta generazione refrigerati a piombo liquido (Gen.IV – LFR) e dei reattori modulari di piccola taglia (SMR); utilizzo dei reattori di ricerca a supporto del nuovo nucleare da fissione;
2) Sviluppo e qualifica sperimentali di materiali e coating per applicazioni nucleari;
3) Studi, analisi e sperimentazione a supporto dello sviluppo tecnologico della fusione a confinamento magnetico, e relativo ciclo del combustibile;
4) Studi, analisi e sperimentazione a supporto dello sviluppo tecnologico di reattori nucleari a fissione per applicazioni spaziali (SNR);
5) Applicazione delle radiazioni, Radioprotezione e Metrologia delle radiazioni ionizzanti;
6) Superconduttività e sue applicazioni;
7) Promozione della conoscenza del patrimonio storico del nucleare;
8) Tecnologie per il miglioramento dell'efficienza energetica dei settori economici;
9) Fonti e vettori di energia rinnovabili (eolico, solare fotovoltaico, agrivoltaico, solare termico e a concentrazione, biocombustibili ed e-fuels,

	idrogeno);	
	10) Modelli, tecnologie, sistemi e infrastrutture per la mobilità sostenibile (veicoli ibridi, elettrici, veicoli idrogeno-celle a combustibile, veicoli con nuove alimentazioni, veicoli autonomi e connessi, infrastrutture di ricarica, etc,), servizi di rete (V2G, V2H) e strumenti e tecniche per la pianificazione integrata dell'offerta multimodale dei trasporti;	
	11) Smart Grid, reti energetiche integrate e hub energetici multi-vettore;	
	12) Smart City e Smart Communities, Comunità Energetiche Rinnovabili (CER);	
	13) Tecnologie per la produzione, trasporto, accumulo e utilizzo dell'idrogeno e tecnologie per il Power To Gas;	
	14) Processi, dispositivi e sistemi innovativi per l'accumulo elettrochimico, per applicazioni stazionarie e nella mobilità e per l'accumulo termico a bassa e alta temperatura per applicazioni industriali e civili/residenziali;	
	15) Tecnologie e sistemi per la chimica verde, biocombustibili e bioenergia e prodotti bio-based;	
	16) Tecnologie abilitanti e digitali (IoT, blokchain, BigData);	
	17) Tecnologie e strumenti per l'uso e la gestione efficiente delle risorse, la gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti, il recupero/riciclo di materie prime strategiche/critiche da prodotti complessi a fine vita, il riciclo dei rifiuti di plastica e degli scarti industriali, il recupero di nutrienti, materie prime e ammendanti dalla frazione organica, ecoinnovazione dei processi produttivi e del territorio, modelli di ecologia industriale;	
	18) Tecnologie, impianti e metodologie per la gestione integrata e circolare della risorsa idrica e dei reflui, recupero e riciclo di materie prime critiche	

	e strategiche dai prodotti a fine vita;	
	19) Alimentazione e salute: approcci di nutrigenomica e nutriepigenomica;	
	20) Protezione della salute da agenti chimici, fisici e biologici;	
	21) Materiali, tecnologie innovative, processi sostenibili e componenti intelligenti per applicazioni biomediche, energia, ambiente, edilizia, illuminazione, trasporti, aeronautica e aerospazio;	
	22) Tecnologie additive di fabbricazione;	
	23) Biotecnologie e processi biotecnologici;	
	24) Innovazione agro-industriale, gestione sostenibile degli agro-ecosistemi, Agricoltura 4.0 ed Agrospazio;	
	25) Nanotecnologie, elettronica e fotonica;	
	26) Comunicazioni ottiche sottomarine;	
	27) Algoritmi e dispositivi per processamento digitale dei segnali provenienti da sensori;	
	28) Progettazione di sistemi elettronici per il processamento di segnali in sistemi per la fusione nucleare;	
	29) Sensori Chimici e Biosensori;	
	30) Modellistica del Sistema Terra, servizi climatici, climatologia, oceanografia e fisica chimica dell'atmosfera;	
	31) Modelli, dispositivi e sistemi di analisi e monitoraggio delle infrastrutture critiche (elettricità, calore, acqua, gas, trasporti, strade e autostrade, telecomunicazioni, etc.) e tecnologie antisismiche innovative per la protezione ed il monitoraggio di ponti e viadotti;	
	32) Tecnologie, dispositivi, sistemi e soluzioni per l'utilizzo e la penetrazione del vettore elettrico negli usi finali, per le pompe di calore e per la	

decarbonizzazione e l'efficientamento dei settori e processi produttivi industriali;

33) Processi e tecnologie per la CCUS;

34) Tecnologie analitiche per applicazioni in ambito industriale ed ambientale;

35) Valorizzazione e salvaguardia degli ecosistemi e delle risorse naturali;

36) Pianificazione ambientale territoriale e misure di conservazione;

37) Caratterizzazione e risanamento ambientale;

38) Blue economy;

39) Beni Culturali, soluzioni sostenibili per la diagnostica, la preservazione dei beni artistici e monumentali;

40) Modelli di valutazione e monitoraggio dell'impatto economico e sociale delle politiche di efficienza energetica;

41) Cambiamento comportamentale degli utenti finali nei confronti dei temi di efficienza energetica;

42) Sistemi digitali a servizio della pianificazione energetica;

43) Rigenerazione urbana tramite l'implementazione di "nature based solutions" (NBS) per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la transizione verso città sostenibili;

44) Strumenti e modelli di applicazione degli strumenti Life Cycle Assessment - LCA, Life Cycle Costing - LCC, Product Environmental Footprint - PEF/Organization Environmental Footprint - OEF, carbon footprint, strumenti di misurazione della circolarità.

Art. 4 - Collaborazione di ricerca

L'ENEA e l'Università potranno concordare di approfondire - con lo svolgimento di attività congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e

dimostrazione - temi, anche a profilo interdisciplinare, nelle materie di competenza, attraverso la stipula di successivi atti.

Le Parti, tuttavia, potranno adoperarsi per il cofinanziamento delle attività da svolgere a valere su programmi nazionali, comunitari e internazionali, eventualmente coinvolgendo le imprese potenzialmente interessate nelle attività progettuali, nonché perseguendo la massima internazionalizzazione delle proprie attività attraverso il più esteso partenariato con Atenei e operatori scientifici e tecnologici di altri Paesi e con organismi internazionali.

Gli atti esecutivi o accordi per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione dovranno indicare, a titolo non esaustivo:

- i soggetti coinvolti;
- l'oggetto della specifica collaborazione;
- la ripartizione delle attività tra le Parti;
- le modalità di esecuzione e durata delle attività;
- l'ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le Parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali);
- le risorse di personale coinvolte;
- l'eventuale concessione di spazi in uso esclusivo o condiviso e la quantificazione degli oneri di gestione ad essi commisurati, secondo la regolamentazione interna dell'ente concedente;
- il regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nel rispetto di quanto definito nel successivo art. 8;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei

dati personali, anche con riferimento ai rispettivi ruoli svolti dalle Parti nel trattamento dei dati stessi, in considerazione della varietà di attività previste, così da definire tutti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari;

- le disposizioni ed i principi contenuti nella presente Convenzione circa le regole comportamentali da tenere presso le sedi dell'altra Parte, la responsabilità civile, le coperture assicurative e la riservatezza in generale;
- i responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi e gli eventuali referenti.

Art. 5 - Formazione

L'offerta formativa ENEA si esplica mediante una serie di istituti tipicamente collegati all'attività istituzionale di formazione e orientamento propria dell'Università consultabile sul sito http://www.enea.it alla voce opportunità – formazione.

5.a Tesi di laurea

L'ENEA individua delle tematiche per lo svolgimento delle tesi di laurea, con definizione dei relativi titoli prevalentemente a carattere sperimentale, per la cui attività è prevista l'ospitalità presso i Centri dell'ENEA.

L'ospitalità viene a configurarsi come percorso formativo, da sei mesi ad un anno, su tematiche di interesse ENEA, non sovvenzionato, ma agevolato mediante la messa a disposizione di alcuni servizi alle stesse condizioni del personale.

Nell'ambito di tale attività, l'ENEA offre agli studenti l'opportunità di utilizzare il proprio patrimonio di cognizioni, laboratori e impianti, nonché un qualificato tutoraggio di esperti e ricercatori.

L'elenco, non esaustivo dei temi per tesi di laurea, con l'indicazione del tutor di riferimento, è consultabile sul sito http://www.enea.it, alla voce opportunità – formazione.

Gli studenti interessati, con un buon curriculum di studio e che prevedono di discutere la tesi entro un anno, se in regola con le procedure richieste dalla propria Università per l'attribuzione della tesi, sentito il proprio relatore universitario e con il relativo consenso, potranno contattare, per le modalità operative, direttamente i tutor ENEA ai fini della verifica dei due summenzionati requisiti (secondo la vigente procedura interna) e della conseguente formalizzazione dell'ospitalità.

Le tesi riporteranno la menzione del supporto scientifico-tecnologico e didattico offerto dall'ENEA.

5.b Tirocini

L'ENEA, quale soggetto ospitante, nei limiti numerici di legge e tenuto conto delle attività programmatiche e delle conseguenti disponibilità organizzative proprie, s'impegna ad accogliere in tirocinio, su proposta dell'Ateneo quale soggetto promotore, studenti di corsi universitari.

La collaborazione Ateneo/ENEA in materia di tirocini troverà attuazione, sulla base della vigente specifica normativa regionale e nazionale, tramite la preliminare formalizzazione di apposita Convenzione predisposta sulla base e nel rispetto dello standard negoziale di cui al D.M. 142/1998, e sarà rivolta in via ordinaria e prevalente ai soli tirocini curriculari gratuiti a favore di studenti e laureati (che frequentano corsi di laurea, laurea magistrale ed equivalenti, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master di I e II livello).

Ai sensi dell'art. 1, comma 721 lett. *b*) e comma 722, della Legge 30 dicembre

2021 n. 234 che prevede il riconoscimento al tirocinante di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, ed il contestuale obbligo per il soggetto ospitante al rispetto della clausola di invarianza finanziaria, l'ospitalità dei tirocini extracurricolari sarà possibile solo laddove esistano coperture finanziarie all'interno di progetti che prevedano espressamente la tipologia del tirocinio extracurricolare tra le voci coperte da finanziamento.

5.c Dottorati di Ricerca

Il Dottorato di Ricerca è titolo di formazione universitaria post-laurea di eccellenza, internazionalmente riconosciuto (PhD) per le carriere accademiche e di ricerca, per quelle professionali, nonché per quelle nel mondo produttivo e nella pubblica amministrazione.

I relativi Corsi trovano attuazione e svolgimento nell'ambito dell'autonomia dei singoli Atenei, nel rispetto di principi informatori dettati dalla normativa nazionale (Legge 30 dicembre 2010, n. 240, D.M. 14 dicembre 2021 n. 226 e D.M. 22 marzo 2022 n. 301 recante "Linee guida per l'accreditamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell'art. 4 comma 3, del Regolamento di cui al D.M. 14 dicembre 2021 n. 226").

Il Dottorato di Ricerca è un percorso di formazione tramite la ricerca (di durata non inferiore al triennio) che necessita, per quanto concerne i Corsi di Dottorato in discipline scientifiche e tecnologiche, della disponibilità di strutture e laboratori di elevata qualificazione a livello internazionale.

L'ENEA, con le sue primarie e innovative competenze e strutture tecnologiche, costituisce, sul territorio nazionale, una risorsa di essenziale riferimento nell'ottimizzazione di quei percorsi di Dottorato aventi a oggetto la ricerca nell'innovazione al servizio dello sviluppo sostenibile.

La vigente normativa consente l'attivazione di Corsi di Dottorato mediante convenzione degli Atenei con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei.

Pertanto, le Parti si impegnano ad approfondire la possibilità di attivazione di corsi, in forma associata, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226 su specifici settori per i quali le stesse Parti rivestono un riconosciuto livello di eccellenza o un acquisito ruolo istituzionale.

Ciò premesso, la modalità più attuale per questo incontro tra l'ENEA e l'Ateneo consiste nell'opportunità di sottoscrivere apposita convenzione tra le parti per l'attivazione di posto aggiuntivo nell'ambito di un corso di dottorato di ricerca.

Il posto aggiuntivo di dottorato di ricerca presso l'ENEA è attivabile su iniziativa diretta dei ricercatori e tecnologi ENEA, ovvero su richiesta dei professori universitari, e trova formalizzazione in apposite Convenzioni sottoscritte dalle Parti secondo le rispettive procedure di autorizzazione, prima della pubblicazione dei bandi universitari di concorso.

Nel rispetto del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, per la scelta del Corso di Dottorato di Ricerca destinatario del posto aggiuntivo ENEA di dottorato, è richiesta, tuttavia, da parte dei ricercatori e tecnologi dell'ENEA interessati, la dimostrazione di aver posto in essere un'attività di selezione, tra più Università/Atenei, almeno su scala regionale (con riferimento all'ambito regionale in cui si colloca il Centro ENEA dove il dottorando dovrà in prevalenza svolgere la sua attività di ricerca), volta ad individuare l'Ateneo che svolge un'attività di ricerca corrispondente a quella specifica svolta

dall'ENEA nel settore al quale la borsa di studio è finalizzata e l'eventuale disponibilità al cofinanziamento (universitario o di altro qualificato soggetto sovvenzionatore) del posto aggiuntivo ENEA.

Poiché l'attività dei dottorandi fruitori di borsa ENEA trova obbligatorio e prevalente svolgimento presso laboratori e strutture dell'ENEA, con il diretto vantaggio che ne consegue per l'ENEA stessa in termini di disponibilità di selezionate competenze esterne coinvolte in proprie attività progettuali, andrà comunque privilegiata – anche prescindendo dalla summenzionata attività di selezione – la disponibilità, per il forte interesse alle attività ENEA, alla copertura del 50% dell'importo complessivo della borsa di studio.

La Convenzione per posto aggiuntivo ENEA di dottorato potrà altresì direttamente ricollegarsi a un vigente Accordo di collaborazione di ricerca con l'Ateneo, ove ne sussista la previsione nel medesimo. In questo caso, il costo della borsa (parziale o totale) a carico dell'ENEA costituirà parte della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto

5.d Master

Sulla base del successo dei risultati di ricerche e attività formative congiunte e della verificata ottimale integrazione delle rispettive competenze, le Parti potranno pianificare master formativi con il più ampio coinvolgimento di altri Atenei attivi sul territorio di pertinenza di Sedi e Centri delle Parti stesse.

Per tali iniziative l'Università e l'ENEA collaboreranno per la programmazione formativa e la progettazione organizzativa, coordinando rispettivamente gli aspetti di istituzionalizzazione e logistici del master.

5.e Didattica

In considerazione dell'immediato collegamento delle attività progettuali svolte congiuntamente con la didattica universitaria di riferimento, l'Ateneo potrà attribuire, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 240/10 s.m.i., a esperti di alta qualificazione dell'ENEA ovvero in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, attività d'insegnamento universitario occasionali e gratuite, nel rispetto del regolamento interno ENEA e comunque senza oneri finanziari aggiuntivi per l'ENEA, anche con riferimento alle spese di trasferta che restano a carico dei singoli.

Art. 6 - Impianti tecnologici e attrezzature di ricerca

Le Parti potranno concordare su base contrattuale il gratuito uso scambievole di rispettive risorse strumentali di ricerca, sperimentazione e misura, anche con il supporto dei tecnici alle stesse addetti e pure per programmi di ricerca e di formazione disgiuntamente condotti. La gratuità resterà comunque condizionata al valore economico pressoché corrispondente delle rispettive risorse messe contestualmente a disposizione.

In assenza di tale scambio, ove non sussista un motivato pregiudizio alle attività programmatiche in corso, ciascuna Parte potrà concedere l'uso di propri impianti tecnologici e attrezzature scientifiche a condizioni economiche particolari che tengano conto del carattere pubblico dell'attività di studio svolta da entrambe le Parti. Per contro l'uso di attrezzature dell'altra Parte per la prestazione di servizi tecnologici a terzi da questi ultimi retribuita, potrà essere concesso previo corrispettivo basato su criteri commerciali.

In caso di trasporto di attrezzature dalla sede di una Parte a quella dell'altra, il contratto d'uso a favore di quest'ultima dovrà contenere debita indicazione della copertura assicurativa e delle modalità di trasporto con oneri a cura e

carico della Parte cui il bene è temporaneamente ceduto.

Art. 7 - Diritti di accesso alle conoscenze preesistenti

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art. 8 - Risultati delle collaborazioni

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui alla presente Convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà. Le Parti convengono che le quote di comproprietà saranno determinate prioritariamente sulla base dell'apporto inventivo fornito nel raggiungimento dei risultati oltre che della compartecipazione economico finanziaria. La determinazione delle quote, le modalità di protezione, gestione, sfruttamento e difesa dei diritti congiunti saranno definiti negli accordi esecutivi e/o in successivi accordi di gestione della co-titolarità.

Fermo restando quanto sopra, le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente, nel rispetto dei diritti morali dei ricercatori che hanno contribuito alle attività.

Art. 9 - Pubblicazioni

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche

e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

Se le pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Art. 10 - Comitato di coordinamento

Considerato il carattere multidisciplinare della Convenzione, ai fini della corretta esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, è costituito un Comitato di coordinamento con i rappresentanti nominati da ciascuna Parte:

- per l'Università, Prof. Prof.ssa Barbara Bosio (tel. 010/3356505, e-mail barbara.bosio@unige.it); Prof. Stefano Bracco (tel. 019/21 945 301, e-mail stefano.bracco@unige.it); Prof.ssa Laura Gaggero (tel. 010/353 8317; laura.gaggero@unige.it); [redacted] Prof. Mauro Taiuti (tel. 010/3536240, e-mail taiuti@ge.infn.it);
- per l'ENEA, Ing. Viviana Cigolotti (tel. 06/30484325; email: viviana.cigolotti@enea.it); Dr. Oscar Amerighi (tel. 051/6098672; email: oscar.amerighi@enea.it); Dr.ssa Tiziana Ciuffardi (tel. 0187/978238; email: tiziana.ciuffardi@enea.it); Ing. Fabio Zanghirella (tel.

0161/483585; email: fabio.zanghirella@enea.it); Dr.ssa Flavia Miele (tel. 06/94005714; email: flavia.miele@enea.it).

I suddetti componenti del Comitato hanno il compito di:

– coordinare il processo complessivo di realizzazione della presente Convenzione Quadro, attivando le risorse tecniche e organizzative ove necessarie alla sua concretizzazione;
– promuovere, in via autonoma e su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei sottoscrittori;
– individuare ritardi e/o criticità nell'attuazione della presente Convenzione e/o negli atti esecutivi eventualmente perfezionati, segnalando tempestivamente gli stessi ai soggetti sottoscrittori;
– redigere il rapporto finale delle attività al termine delle stesse, prodromico all'eventuale valutazione dei rispettivi Organi di Vertice ai fini della proroga della Convenzione prevista al successivo art. 16.

Art. 11 - Regole comportamentali presso le sedi dell'altra Parte

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e quello in formazione dell'altra operante nelle attività inerenti alla presente Convenzione.

Il personale dipendente o in formazione di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di

appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l'impegno ad attenervisi.

Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso gli Enti di cui al presente accordo, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n.81/2008 è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante, ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n.81/2008 e dell'art. 7 del D. Lgs. n. 101/2020. In questo caso le Parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n.81/2008) e, se prevista, la Relazione di Radioprotezione (art. 109, comma 2, D. Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.) nonché gli altri documenti previsti dalla normativa in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza del personale.

Si rimanda agli specifici accordi/atti esecutivi l'individuazione, nel dettaglio, dei soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza nonché le modalità per il corretto adempimento degli obblighi stessi e le competenze relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature in uso alle Parti.

I soggetti ospitati in ENEA saranno tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA, nonché al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ENEA 2025-2027 - Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e successivi aggiornamenti, pubblicati sul sito internet dell'ENEA alla sezione "Amministrazione Trasparente"; gli stessi sono tenuti ad osservare

la disciplina relativa al trattamento dei dati personali vigente in ENEA.

Art. 12 - Responsabilità civile

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 13 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa dei propri dipendenti e degli studenti che saranno chiamati a frequentare, in attuazione della presente Convenzione e dei conseguenti atti esecutivi, le sedi dell'altra Parte.

Art. 14 - Riservatezza

Le Parti s'impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri discenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati dell'attività svolta nell'ambito ed in conseguenza della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza, tramite appositi accordi da stipulare in attuazione della presente convenzione.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti necessariamente dalle Parti per la stipula della presente Convenzione saranno trattati, in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie alla stipulazione ed all'esecuzione della presente Convenzione, sulla base del presupposto normativo definito dall'art. 6, par. 1, lett. b), c) ed e) del Regolamento UE 2016/679 e con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, s'impegnano

reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e s.m.i..

Le Parti si impegnano altresì ad individuare gli strumenti di trattamento dei dati più efficaci in seno ai singoli accordi stipulati in attuazione della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano altresì ad individuare gli strumenti di trattamento dei dati più efficaci in seno ai singoli Atti esecutivi stipulati in attuazione della presente Convenzione, ai sensi di quanto indicato all'art. 4 a cui si rinvia.

Art. 16 - Durata, proroga e recesso

La presente Convenzione avrà una durata pari a 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, e potrà essere prorogata, prima della data di scadenza, per un ulteriore quinquennio con scambio di comunicazioni scritte tra le Parti che dovrà intervenire almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, previa positiva valutazione da parte dei rispettivi Organi di Vertice del rapporto finale di attività redatto dai soggetti di cui al precedente art. 10.

Il recesso dalla presente Convenzione, consentito in qualsiasi momento, dovrà essere comunicato all'altra Parte con preavviso scritto non inferiore a 90 (novanta) giorni, fermo restando l'obbligo, salvo comune diverso avviso formalizzato per iscritto, di adempimento degli impegni già assunti in specifici accordi e atti esecutivi della Convenzione medesima, impegni che troveranno compimento nel rispetto del presente articolato che, per quelle specifiche attività, conserverà piena efficacia.

Art. 17 - Modifiche

Le Parti concorderanno i necessari adeguamenti della presente Convenzione alle disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo dei rispettivi ordinamenti e degli istituti didattici e formativi oggetto di cooperazione. Tali adeguamenti troveranno formalizzazione mediante atto aggiuntivo con le medesime procedure di perfezionamento della presente Convenzione.

Le modifiche concordate dalle Parti alla presente Convenzione potranno essere apportate solo in forma scritta.

Art. 18 - Divieto di cessione

La presente Convenzione non potrà essere ceduta né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 19 - Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 20 - Oneri finanziari

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di futuri rapporti obbligatori tra le Parti e pertanto non comporta direttamente flussi finanziari tra le stesse.

Art. 21 - Foro competente

Per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere in merito alle attività oggetto della presente Convenzione troverà applicazione l'art. 133 del D. Lgs. n. 104/2010.

Art. 22 - Attività negoziale e registrazione

Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

La presente Convenzione, perfezionata in forma elettronica (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna Parte), sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta è assolta dalle Parti in egual misura.

Per l'Università sarà assolta, in quota parte, per l'importo di 48,00 Euro in modalità virtuale con autorizzazione n. 0216718 del 29.12.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1.

Per l'ENEA sarà assolta, in quota parte, per l'importo di 48,00 Euro in modalità virtuale con autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lazio.

Per l'ENEA	Per l'Università
La Presidente	Il Rettore
Avv. Francesca Mariotti	***Prof. Federico Delfino***
firmata digitalmente	*firmata digitalmente*